

Il Reddito di Cittadinanza

Casalpusterlengo 12 aprile 2019

Le modifiche RELATIVE ALL'I.S.E.E.



Il nucleo familiare

Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:

i coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

ISEE e componenti il nucleo familiare

il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Quando i figli sono a carico

Dal 2019 i figli di età **non superiore a ventiquattro** anni sono considerati fiscalmente a carico, se il loro reddito complessivo, nel periodo d'imposta, non è superiore a 4mila euro. *(riferimento articolo 1 commi 252 – 253 legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

***Per i figli di età superiore ai 24 anni, il limite rimane di €.
2840,51***

Le modifiche dell'I.S.E.E.

- L'articolo 10 del D. Lgs. 147/2017, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 e dal D.L. 29 gennaio 2019, n. «I.S.E.E. precompilato ed aggiornamento della situazione economica» ridefinisce alcuni aspetti dello strumento di valutazione.
- Il comma 1 definisce che, a partire dal 2019, l'I.N.P.S. precompila la Dichiarazione Sostitutiva Unica, prevista dall'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013, cooperando con l'Agenzia delle Entrate.
- Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1^a gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1^a settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
- Il comma 6 stabilisce l'emanazione di un decreto di modifica dell'ISEE in relazione alla DSU precompilata e alla determinazione dell'ISEE corrente.

Le modifiche dell'I.S.E.E.

- L'I.N.P.S. utilizza le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate da banche, da Poste italiane Spa, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio e da ogni altro operatore finanziario.

Le modifiche dell'I.S.E.E.

- La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore dichiarato.
- Quando la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.
- La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale.

Le modifiche dell'I.S.E.E.

- Con successivo decreto ministeriale, sarà stabilita la data a partire dalla quale sarà possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia.
- Con il medesimo decreto saranno stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

DSU in modalità non pre-compilata

- Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non pre-compilata.
- In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.



Cos'è il Reddito di Cittadinanza

- ✓ è un **livello essenziale** delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, da garantirsi su tutto il territorio nazionale
- ✓ è una misura **strutturale**
- ✓ è una misura **universale**
- ✓ è una misura di **politica attiva del lavoro** a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- ✓ è una misura **condizionata** :
 - al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza e residenza
 - alla valutazione della condizione economica
 - all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale

Cos'è della Pensione di cittadinanza (PdC)

Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del RdC, ma si tratta di un **sussidio economico** rivolto alle famiglie di **anziani** in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, **devono avere età pari o superiore a 67 anni**. Se si è già beneficiari del RdC, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da RdC a PdC opera d'ufficio.

Pensione con disabilità

La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

Normativa di riferimento

Articolo 1 – commi 255 – 257 – 258 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021»

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26.

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*»

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*»

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 «*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*»

Circolari – prassi e siti di riferimento

- Manuale Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza – I.N.P.S. versione 4 febbraio 2019
- Circolare I.N.P.S. 43 del 20 marzo 2019

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2020-03-2019.htm>

- www.redditicittadinanza.gov.it
- <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52408>
- <http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Reddito-di-cittadinanza-scopri-tutti-i-dettagli-sul-nuovo-portale-online.aspx>
- <https://www.spid.gov.it/>

Livelli essenziali delle prestazioni

- Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
 - La valutazione multidimensionale
 - Il Patto per il lavoro
 - Il Patto per l'inclusione sociale
 - I sostegni previsti nel Patto per l'Inclusione sociale

Gli attori del sistema

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regioni

A.N.P.A.L. – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

I.N.P.S.

Poste Italiane

Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e Istituti di Patronato

Centri per l'Impiego

Comuni ed Ambiti territoriali

Servizi specialistici ed altri servizi territoriali

Enti di formazione accreditati per percorsi di formazione o riqualificazione professionale.

Soggetti del Terzo Settore

Imprese

Gli attori del sistema

- **Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** compete:
 - la messa a punto di un servizio di comunicazione istituzionale e di supporto tecnico all'attuazione (es. predispone indirizzi e modelli operativi)
 - l'analisi, il monitoraggio ed il controllo del programma del Reddito di Cittadinanza, tramite apposita piattaforma inserita nell'ambito del SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali)
 - la redazione del rapporto annuale di monitoraggio dell'attuazione del Reddito di Cittadinanza, anche sulla base delle informazioni fornite da ANPAL e da INPS
 - il controllo, di concerto con il MEF, e per il tramite di convenzioni con la Guardia di finanza, nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione accreditati
 - la verifica ed il controllo del rispetto dei LEP sul territorio
 - la ripartizione delle risorse dedicate al rafforzamento dei servizi del Fondo Povertà, previa intesa in Conferenza Unificata, e del PON Inclusione (FSE 14-20)

Gli attori del sistema

- **INPS** è responsabile della verifica dei requisiti relativi alla condizione economica del nucleo (tramite i propri archivi, anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico, ecc.), sia in fase di presentazione della domanda che in corso di erogazione del beneficio, ne comunica gli esiti ai Centri per l'Impiego e ai Comuni, da mandato di pagamento alle Poste per l'erogazione della Carta RdC, applica le sanzioni e i recuperi degli indebiti agli utenti su indicazione dei servizi; INPS con specifico provvedimento, sentito il MLPS, approva anche il modulo di domanda e i modelli annessi ed è responsabile del convenzionamento dei CAF
- **ANPAL** è responsabile del rafforzamento dei Centri per l'Impiego, attraverso l'acquisizione di nuovo personale e lo sviluppo di apposite piattaforme informatiche nell'ambito del SIUPL (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro); si raccorda con il MLPS, INPS e i centri per l'impiego per lo scambio di dati relativi all'attuazione del Reddito di Cittadinanza; definisce, di concerto con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, gli indirizzi e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro. E' altresì responsabile di definire le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione da corrispondere ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nonché del monitoraggio mensile delle risorse relative

Gli attori del sistema

- Le **Poste** sono responsabili della raccolta delle domande cartacee e della erogazione della carta RdC
- i **CAF** e gli **Istituti di Patronato** sono responsabili, insieme alle Poste, della raccolta delle domande sulla base di un'apposita convenzione nazionale stipulata con INPS
- I **Servizi per l'impiego** (Centri per l'Impiego ed altri soggetti accreditati) sono gli enti responsabili della ricezione della DID; convocano direttamente il richiedente il Reddito di Cittadinanza qualora sussista per almeno un componente del nucleo familiare almeno uno dei requisiti previsti all'art. 4, comma 5, del d.l. 4 del 28 gennaio del 2019; predispongono i Patti per il lavoro e partecipano alle equipe multidisciplinari per la definizione di percorsi di attivazione dei beneficiari con bisogni complessi; realizzano tutti i controlli di loro competenza atti ad accertare dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari

Gli attori del sistema

I **Comuni**, in forma singola o associata, svolgono le seguenti funzioni:

- ❑ favoriscono l'informazione e la pubblicizzazione della misura;
- ❑ si raccordano con gli altri soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale (versante lavoro, istruzione, casa, salute, ecc.);
- ❑ realizzano i controlli e le verifiche anagrafiche, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali; nonché tutti i controlli di loro competenza atti ad accertare dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari
- ❑ sono responsabili delle prese in carico e della realizzazione degli interventi di inclusione sociale;
- ❑ sono titolari dei progetti di pubblica utilità

Gli attori del sistema

Gli **enti di formazione accreditati** possono stipulare con i Servizi per l'impiego, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca

Tra gli altri soggetti coinvolti e coinvolgibili nell'implementazione del Reddito di Cittadinanza ricordiamo:

- i **servizi specialistici** (es. salute mentale e dipendenze) che possono prendere in carico il beneficiario RdC nel caso di bisogni complessi di matrice sanitaria
- gli **enti di terzo settore** che operano in raccordo con i Comuni, in forma singola o associata, possono partecipare alla pubblicizzazione della misura e sono coinvolti nell'attuazione degli interventi relativi al Patto per l'inclusione sociale.

Attori del sistema e risorse

- **Fondo per il reddito di cittadinanza:**
 - ❑ **dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019**
 - ❑ **dotazione di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020**
 - ❑ **dotazione di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dal 2021**
- **Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza:**

Attori del sistema e risorse

- ❑ Fino a **1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** per potenziamento **Centri per l'impiego**
- ❑ Fino a 10 milioni di euro per il 2019: contributo per il funzionamento di **ANPAL Servizi S.p.A.**
- ❑ Dal 2019, le **Regioni** sono autorizzate ad **assumere fino a 4.000 unità di personale per Centri per l'impiego**
 - ❖ Dotazione di 120 milioni per l'anno 2019 per potenziamento dei C.p.I.
 - ❖ Dotazione di 160 milioni per l'anno 2020 per potenziamento dei C.p.I.
 - ❖ Dotazione di 160 milioni a decorrere dal 2021 con riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza

Quota Servizi Fondo povertà

- **Quota potenziamento dei servizi – Ambiti territoriali/Comuni (comprese risorse per senza dimora e sperimentazione care leavers)**
 - ❑ **347 milioni per l'anno 2019**
 - ❑ **587 milioni per l'anno 2020**
 - ❑ **615 milioni a decorrere dal 2021**
 - ❑ **Fondi avviso 3 Pon Inclusione**

Informazione ed orientamento

Campagne informative

Comunicazioni inviate dall'INPS

Informazioni presso i Centri per l'impiego, Poste e CAF

Il ruolo dei Comuni e degli Ambiti territoriali

Quale informazione

Segretariato sociale

Il servizio sociale professionale ed i nuclei beneficiari di Rel

Le modalità

I beneficiari

Il Reddito di cittadinanza viene erogato **ai nuclei familiari** in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda **e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio**, di

- requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
- economici
- patrimoniali

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

- La persona che richiede il Reddito di cittadinanza deve essere congiuntamente

- cittadino italiano

oppure

- cittadino dell'Unione Europea

oppure

- suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

e

- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa

Il concetto di familiare

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) D. Lgs. 06.02.2008, n. 30, per familiare si intende, :

-) il coniuge
-) il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
-) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o *partner* summenzionati;
-) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o *partner* summenzionati

Il ruolo dei Comuni

- Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.
- L'esito delle verifiche è comunicato per il tramite del Sistema Informativo Unitario Servizi Sociali (SIUSS).

Requisiti economici

- un **valore ISEE** inferiore a 9.360 euro;
- un **valore del patrimonio immobiliare, *in Italia e all'estero***, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità, e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini I.S.E.E.).

Patrimonio mobiliare e variazioni

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste, a seguito di donazione, successione o vincite, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.

Nuclei con minorenni

- Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

ISEE nuclei non comunitari

Ai fini dell'accoglimento della richiesta e per comprovare la situazione reddituale e patrimoniale e la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Le disposizioni non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Decreto da emanare entro tre mesi.

Requisiti economici

- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1) **e fino ad un massimo di 2,2 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come previsto dal DPCM 159/2013**. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Tipologia e componenti nucleo	Parametro	Soglia reddituale
Nucleo con due adulti	1,4	8.400,00
Nucleo con due adulti e due minori	1,8	10.800,00
Nucleo con due adulti e cinque minori	2,1	12.600,00
Nucleo con un adulto e tre minori	1,6	9.600,00

Elementi che determinano il reddito familiare

- Riferimento: articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:
 - reddito complessivo ai fini Irpef
 - redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta
 - ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
 - proventi da attività agricole
 - assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati
 - reddito figurativo attività finanziarie

Elementi che determinano il reddito familiare

- Riferimento: articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:
 - ❑ trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.
I trattamenti assistenziali sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS
- Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini Rdc/Pdc sono individuati dai codici da A1.01 a A1.04 della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016.

Trattamenti inclusi nel calcolo

Vengono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo del Reddito di Cittadinanza) i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.

Erogati dall'INPS (esempi)

1. l'assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori
2. l'assegno di maternità
3. la carta acquisti
4. l'assegno sociale
5. la pensione di invalidità civile

Elementi che non determinano il reddito familiare

- Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano:
 - erogazioni riferite al pagamento di arretrati
 - riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
 - esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi,
 - erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
 - assegno natalità ex art. 1, co.125, legge 23.12.2014 n. 190 [960 euro (80 euro mese per 12 mesi), con ISEE non superiore a €. 25.000 o 1.920 euro (160 euro mese per 12 mesi), con ISEE superiore a €. 7.000]
 - bonus nido da 1.500 euro all'anno, quale rimborso spese senza soglie di reddito
 - indennità di accompagnamento

Quale I.S.E.E. e quali redditi

I.S.E.E. ordinario in corso di validità.

L'attestazione I.S.E.E., rilasciata nel corso del mese di gennaio, con validità sino al 31 agosto 2019, mantiene la sua efficacia sino al 31 dicembre 2019.

Fino a settembre 2019 per il calcolo dell'Isee sarà considerata la situazione riferita ai redditi del 2017 e la situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2018.

Dal 1^a settembre 2019 saranno considerati i redditi 2018 e la situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2018.

Possibilità di I.S.E.E. corrente, con validità di due mesi.

Il nucleo familiare ai fini I.S.E.E.

Il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

I coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Altri requisiti

- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità navi e imbarcazioni da diporto

Domande presentate ante conversione

Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione ai fini dell'accesso al beneficio.

Presentazione della domanda

- La domanda per il Rdc può essere presentata **dal 6 marzo 2019**:
 - ❖ **telematicamente, utilizzando le credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite il sito www.redditicittadinanza.gov.it
 - ❖ presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
 - ❖ ***presso gli Istituti di Patronato***
 - ❖ **in modalità cartacea**, presso gli **uffici postali** avvalendosi del modello di domanda predisposto dall'Inps, a partire **dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese)**. La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall'operatore di sportello di Poste

Comunicazione redditi non rilevati nell'I.S.E.E.

- Se uno o più componenti del nucleo familiare **svolgano attività lavorativa subordinata, autonoma, d'impresa e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto.**
- Così, ad esempio, per l'ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l'attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall'INPS, prevede l'aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all'anno precedente (2018).
- Se in sede di presentazione della domanda di RdC sia stata dichiarata attività **subordinata** che si protragga nel corso dell'anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).

Il modello RdC/PdC – Com Ridotto

- **Attenzione:** Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF ovvero con SPID, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E. Se, invece, l'utente presenta la sua domanda di RdC/PdC presso Poste Italiane, per comunicare i redditi delle attività lavorative già iniziate al momento della domanda, entro 30 giorni, sempre dopo aver barrato l'apposita casella del Quadro E, dovrà compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto:
 - presso il **CAF o l'istituto di patronato**
 - on line** sul portale redditodicittadinanza.gov.it **con SPID.**
- **La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda.**

Variazioni per attività lavorativa subordinata

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione del RdC

il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, che a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Variazioni per attività di lavoro autonomo/impresa

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc

il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale

il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

Se l'attività di lavoro autonomo, d'impresa e/o subordinata, è intrapresa da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione del **modello RdC/PdC – Com Esteso**, deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena decadenza, recandosi di persona ai **Centri per l'impiego** ovvero attraverso la **Piattaforma "SIUPL" (Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) c/o ANPAL**.

Nei casi di attività **autonoma o d'impresa**, la compilazione del modello RdC/PdC – Com dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'INPS, tramite il modello Rdc/Pdc – Com, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti economici (reddituari e patrimoniali) e relativi al possesso beni durevoli (art. 3, comma 11 del D.L. n. 4/2019)

Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni in corso di fruizione del beneficio

COMUNICAZIONE REDDITI NON RILEVATI NELL'I.S.E.E.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da

Attività socialmente utili

Servizio civile

Contratto di prestazione occasionale

Libretto di famiglia

Tirocinio

In relazione all'indennità di tirocinio si precisa che:

il tirocinio rientra nell'I.S.E.E. (se percepita nel periodo di riferimento dell'I.S.E.E.)

il tirocinio avviato nel corso del periodo di riferimento dell'I.S.E.E. o successivamente non deve essere dichiarato nel modulo RDC com, in quanto non è una attività lavorativa.

il tirocinio non rientra tra le prestazioni correnti che i comuni devono comunicare al SIUSS per consentire il calcolo del reddito familiare, sottratte le analoghe prestazioni dell'I.S.E.E.

Variazioni del nucleo familiare

- Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc**, pena la decadenza dal beneficio.
- Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare **solo la nuova DSU e non occorre rifare anche la domanda.**

Interruzioni e nuove richieste

Nel caso di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

Beneficiari Rel e domanda RdC

Dal 1° marzo 2019, il **reddito di inclusione** non può essere più richiesto. Le richieste presentate ai comuni entro il 28 febbraio 2019, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni.

Il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista.

Da aprile non sarà più riconosciuto né rinnovato.

Si impone una scelta: continuare a percepirlo per la durata residua (fino a 18 mesi) o richiedere il al Reddito di Cittadinanza, con decadenza del Rel in caso di riconoscimento del beneficio.

Verifica dei requisiti economici

Le informazioni contenute nelle domande di RdC sono trasmesse all'I.N.P.S. entro dieci giorni lavorativi dalla acquisizione.

L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

L'INPS acquisisce dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc.

In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

Determinazione del beneficio

- Il beneficio economico è **esente dal pagamento dell'IRPEF** e sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di:
 - ❑ una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
 - ❑ un contributo per l'affitto (quota B) fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili (1.800 euro – 150 euro mensili - per la pensione di cittadinanza)
 - ❑ ovvero un contributo per il mutuo contratto ai fini dell'acquisto o della costruzione della casa di abitazione (quota B) fino ad un massimo di 1.800 euro (150 euro mensili)
- Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.
- L'importo complessivo, sommate le due componenti, **non può comunque superare i 9.360 euro** annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
- In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Determinazione del beneficio

Tabella 1. Esempi di nuclei familiari.

nucleo	integrazione reddito	contributo affitto	totale	scala (max 2,1)
1 componente	500	280	780	1
1 adulto, 1 minorenni	600	280	880	1.2
2 componenti adulti	700	280	980	1.4
1 adulto, 2 minorenni	700	280	980	1.4
2 adulti, 1 minorenni	800	280	1080	1.6
3 adulti	900	280	1180	1.8
1 adulto, 3 minorenni	800	280	1080	1.6
2 adulti, 2 minorenni	900	280	1180	1.8
3 adulti, 1 minorenni	1000	280	1280	2
4 adulti	1050	280	1330	2.1
2 adulti, 3 minorenni	1000	280	1280	2
3 adulti, 2 minorenni	1050	280	1330	2.1
Pensione di Cittadinanza	integrazione reddito	contributo affitto	totale	scala (max 2,1)
1 componente +67 anni senza casa	630	150	780	
2 componenti +67 anni	882	150	1032	1.4

Determinazione del beneficio

- Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti
 - persone che si trovano in stato detentivo
 - persone ricoverate in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica
 - un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dagli artt. 270-bis (associazioni sovversive), 280 (attentato per finalità terroristiche o sovversione), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), 416-bis (associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico – mafioso), 422 (strage) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale,
 - persone che hanno presentato dimissioni volontarie **negli ultimi 12 mesi** successivi alla data delle dimissioni,il parametro della scala di equivalenza per la determinazione del beneficio non tiene conto di tali soggetti.

Dimissioni per giusta causa

- a) mancato pagamento della retribuzione;
- b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- d) mobbing, ossia di crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- f) spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Riferimenti: circolare INPS 163 del 20 ottobre 2003)

Determinazione del beneficio

Il beneficio di integrazione al reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.

Il beneficio di integrazione al reddito viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.

Il **RdC è compatibile** con il godimento della **NASpI** o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (Dis-Coll). Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Ad esempio, se un lavoratore incassa 700 euro di Naspi al mese ed ha diritto a 900 euro di reddito di cittadinanza (il valore per un nucleo di quattro componenti), il nuovo sussidio sarà decurtato riducendosi a 200 euro mensili.

Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.

Determinazione del beneficio

Volendo riassumere il tutto con una **formula**:

$[(\text{Reddito familiare massimo} - \text{reddito familiare}) + \text{canone locazione annuo}^*] : 12 = \text{beneficio mensile}$

o anche

$[(\text{Reddito familiare massimo} - \text{reddito familiare}) + \text{mutuo annuo}^*] : 12 = \text{beneficio mensile}$

*Sino al massimo della soglia prevista

Esempi

Nucleo familiare	Soglia reddito	Reddito familiare	Canone locazione	Rata Mutuo	Importo RdC mensile
componente	6.000	0	Casa proprietà	Assente	500
componente	6.000	3.600	Casa proprietà	Assente	200
componente	6.000	3.600	400 al mese	Assente	480
componente	6.000	5.900	Casa proprietà	Assente	Non dovuto perché inferiore a 480 euro anno
componenti, di cui n minorenni	9.600	4.500	500 al mese	Assente	705
maggioresnni	8.400	6.600	Assente	400	300
componenti, di cui n minorenni*	9.600	13.000	250 al mese	Assente	250

Al nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000 x 1,6) ma solo la quota B. Quota B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili.

Durata del beneficio

- Il beneficio **decorre dal mese successivo** a quello della domanda, il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese.
- La sospensione non opera nel caso della **PdC** che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda**.
- In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in Pdc qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza dal mese successivo.

Mancata totale fruizione del RdC

Nel caso di beneficio non speso o non prelevato, ad eccezione di arretrati, viene operata una decurtazione, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

Modalità operative da stabilirsi con decreto.

Comunicazione degli esiti

L'I.N.P.S. provvede alla comunicazione di accoglimento o rigetto ai recapiti indicati dal richiedente nel modello di domanda.

In caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l'**appuntamento** per recarsi all'ufficio postale a **ritirare la Carta Rdc** ed il relativo **Pin**. La carta sarà **intestata al richiedente e non è possibile, in fase di prima applicazione, avere più carte.**

In caso di reiezione della domanda:

-) possibilità di presentare una domanda di riesame alla Struttura INPS che ha inviato la comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento
-) possibilità di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria

LA CARTA RDC

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC

Con decreto potrà essere stabilito di erogare la Pensione di cittadinanza con modalità diverse dalla Carta RdC, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.



La Carta RDC

- Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC.

Funzionalità principali ma in attesa di decreto di ulteriori specifiche

- Acquisti:** effettuare acquisti solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta, per le categorie merceologiche definite e previste per la carta acquisti ordinarie, che potranno essere ampliate con decreto.
- Prelievi:** prelevare denaro contante presso gli ATM di Poste Italiane e gli ATM bancari in Italia per un importo massimo mensile di €. 100, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio.
- Bollette:** pagare le bollette delle utenze
- Mutuo e affitto:** pagare mensilmente, tramite un unico bonifico da Ufficio Postale, la rata dell'affitto o del mutuo
- Saldo Carta:** verificare il saldo sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it da qualsiasi ATM di Poste Italiane, presso qualsiasi Ufficio Postale e tramite Call Center di Poste

La Carta RDC

Funzionalità non consentite

- Acquisti:** non è possibile effettuare acquisti online o all'estero
- Prelievi:** non è possibile effettuare prelievi per importi massimi mensili superiori a quelli predefiniti ed all'estero
- Bonifici:** non è possibile effettuare più di un bonifico al mese per le finalità precedentemente indicate (mutuo o canone di locazione).
- Ricarica:** non è possibile ricevere denaro da canali diversi da quelli previsti da Decreto né è possibile trasferire denaro ad altra Carta
- Utilizzo** del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità

BONUS GAS E BONUS ELETTRICO

Ai Beneficiari del Reddito di Cittadinanza:

- sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (bonus elettrico)**
- sono estese le compensazioni per la fornitura di gas naturale (bonus gas)**

Il percorso personalizzato

L'erogazione del beneficio è subordinato all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi ed altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Convocazioni

La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Reddito di Cittadinanza e D.I.D.

- L'erogazione del beneficio è condizionata **alla dichiarazione di immediata disponibilità** al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un **percorso personalizzato** di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Verifica requisiti esenzione condizionalità

- Sono esclusi dagli obblighi:
 - le persone occupate (Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€ 8.000 per lavoro dipendente ed € 4.800 per lavoro autonomo).
 - le persone frequentanti un regolare corso di studi o di formazione
 - i beneficiari della Pensione di cittadinanza
 - i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni
 - i lavoratori «disoccupati» come sopra definiti
 - i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti. (Le persone con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 68/1999.)

Possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

Obbligo di presentazione D.I.D.

I richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi sono tenuti a rendere la D.I.D. - dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – per il tramite dell'apposita piattaforma digitale, anche tramite gli istituti di patronato convenzionati o presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio

Verifica requisiti per convocazione diretta a CPI

Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- assenza di occupazione da non più di due anni;

- essere beneficiario della NASpl ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego

- non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Percorso per il lavoro

- Nel corso del primo incontro sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi per carichi di cura conseguenti alla presenza nel nucleo di:
 - minori di tre anni di età
 - persone con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE

Invio ai Servizi Sociali dei Comuni

Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale.

L'invio deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato all'esito degli incontri presso il centro per l'impiego.

Il Patto per il lavoro

- I beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego un Patto per il lavoro, impegnandosi a:
 - registrarsi sull'apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
 - svolgere ricerca attiva del lavoro (modalità definite nel Patto)
 - accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
 - sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti
 - accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.
- La congruità dell'offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):
 - coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
 - distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
 - durata dello stato di disoccupazione.

Congruità dell'offerta

Riferimento DM 10 aprile 2018 «Definizione dell'offerta congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»

a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di almeno tre mesi

a tempo pieno o con un orario non inferiore all'80% dell'ultimo contratto di lavoro

retribuzione non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro

tetto minimo di stipendio 858 euro mensili

Congruità dell'offerta di lavoro

- Accettazione di offerta collocata oltre 250 km di distanza dalla residenza: mantenimento del RdC, a compensazione spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,

Tabella 2. Congruità dell'offerta di lavoro.

	<i>1a offerta lavoro</i>	<i>2a offerta lavoro</i>	<i>3a offerta lavoro</i>
<i>Nei primi 12 mesi</i>	Entro 100 km o 100 min. di tempo di percorrenza	Entro 250 km	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei con disabili)
<i>Tra il 12° e il 18° mese</i>	Entro 250 km	Entro 250 km	Tutta Italia (entro 250 km per nuclei con disabili)
<i>Dopo il 18° mese (rinnovo)</i>	Italia (entro 250 km per nuclei con disabili)	Italia (entro 250 km per nuclei con disabili)	Italia (entro 250 km per nuclei con disabili)

Percorso per l'Inclusione sociale

Nuclei familiari che non sono in possesso dei requisiti per la convocazione da parte dei Centri per l'Impiego: il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.

Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa analisi preliminare.

In presenza di un componente di età compresa tra 18 e 29 anni, esso va ai CPI mentre il resto del nucleo rimane in carico ai servizi sociali (comma 5-bis).

D.L. 4/2019 e D. LGS. 147/2017

- Articolo 5 «Valutazione multidimensionale»
- Articolo 6 «Patto per l'inclusione sociale»
- Articolo 7 «Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà»

A chi è rivolta

- › L'Analisi Preliminare (AP) rappresenta la prima componente della valutazione multidimensionale del nucleo familiare.
- › È rivolta ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni
- › Per i nuclei già in carico (o già noti) ai servizi per altre finalità si possono utilizzare la documentazione e le informazioni già raccolte, eventualmente integrandole con le altre informazioni necessarie richieste dallo strumento (vedi art. 5, comma 2 del D. Lgs 147/2017).
- › L'analisi preliminare è un metodo di lavoro che può essere utilizzato per presa in carico delle persone o delle famiglie anche in relazione ad altre tipologie di vulnerabilità

Obiettivi

- L'AP è finalizzata ad **orientare le successive scelte** relative alla definizione del Patto per l'inclusione sociale e della presa in carico
- Serve per **identificare i bisogni** del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenendo conto non solo dei fattori di vulnerabilità ma anche delle **risorse attivabili** e dei **sostegni** (familiari, della comunità e del sistema dei servizi) su cui il nucleo può fare affidamento
- Serve per **raccogliere**, tramite apposita strumentazione, le **informazioni utili** ad identificare le aree di intervento del successivo Patto per l'Inclusione sociale e della presa in carico

Tempistiche

Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni.

I comuni ricevono la lista dei beneficiari per i quali viene attivato il percorso di inclusione sociale tramite la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale.

Le modalità

L'AP si realizza in **uno o più colloqui** svolti dall'operatore sociale con i componenti del nucleo familiare.

Le **modalità di coinvolgimento** del nucleo familiare e dei suoi componenti sono **rimesse alla scelta dei servizi competenti** in relazione alla propria organizzazione:

- ✓ Non è obbligatoria la partecipazione di tutti i componenti il nucleo
- ✓ Sarebbe comunque auspicabile il più ampio coinvolgimento possibile, eventualmente anche dei minorenni per la parte che li riguarda direttamente

Gli strumenti

- Per facilitare il lavoro degli operatori e dei Comuni sono stati predisposti specifici strumenti, approvati in Conferenza Unificata:
 - a) Scheda di Analisi preliminare
 - b) Quadro di Analisi per la valutazione multidisciplinare
 - c) Patto per l'inclusione sociale.
- Questi strumenti saranno disponibili in modalità informatica sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, che permetterà la calendarizzazione degli appuntamenti con i beneficiari, la compilazione degli strumenti per la definizione del Patto, l'alimentazione automatica da un cruscotto di monitoraggio del Reddito di cittadinanza e l'interoperabilità con la piattaforma INPS.
- Sarà inoltre possibile stampare separatamente l'Analisi Preliminare, al fine di condividere con il nucleo familiare le informazioni raccolte e far sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Le modalità

- Comuni e Ambiti Territoriali o altri enti potranno utilizzare anche altri strumenti predisposti localmente, saranno comunque tenuti ad alimentare la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale con le informazioni richieste.

Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale

La Piattaforma traduce in formato elettronico gli strumenti per la valutazione e progettazione personalizzata approvati in Conferenza Unificata per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale.

La Piattaforma, messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è pensata e sviluppata per semplificare il lavoro degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni, contribuire alla riduzione di errori di trascrizione delle informazioni e consentire a Municipi e Ambiti Territoriali un immediato accesso ai dati rilevanti.

La Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, oltre a facilitare la gestione e il monitoraggio dei progetti di attivazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, consente anche l'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, necessario a migliorare la capacità di programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

Esiti

Sono 4 gli esiti possibili dell'AP:

1. Se in seguito alla prima valutazione del bisogno dovessero emergere bisogni prioritariamente di tipo lavorativo, i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Reddito di Cittadinanza, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.
2. Se in seguito alla prima valutazione non emergono bisogni complessi né legati prevalentemente a problematiche lavorative il nucleo sarà preso in carico dal servizio sociale per la sottoscrizione di un Patto per l'inclusione sociale semplificato
3. Se in seguito alla prima valutazione dovessero emergere bisogni complessi servirà attivare un' Equipe Multidisciplinare che procederà alla realizzazione di una valutazione del bisogno più approfondita (Quadro di Analisi) prima di procedere con la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale cd complesso
4. Se in seguito alla prima valutazione dovessero emergere bisogni complessi, ma esclusivamente connessi all'area della salute e della cura, saranno attivati i servizi specialistici

Il Patto per l'Inclusione Sociale semplificato

- Il patto per l'inclusione sociale semplificato è frutto di un'elaborazione condivisa tra famiglia e servizi, finalizzata a supportare un processo di cambiamento e di attivazione da parte dei componenti del nucleo, ed è da essi sottoscritto. A differenza di quanto previsto nella generalità dei casi, non necessita dell'intervento dell'équipe multidisciplinare.
- Il servizio sociale si impegna a fornire gli interventi ed i sostegni utili al soddisfacimento **di livelli minimi di benessere** da parte della famiglia e, ove possibile, alla sua progressiva fuoriuscita dal bisogno.
- L'obiettivo principale del RDC attraverso le progettazioni personalizzate è quello di affrancare dalla condizione di povertà assicurando almeno livelli minimi di benessere e cioè condizioni minime di vita dignitosa. Ad esempio il poter disporre di un reddito adeguato e continuativo, di un'abitazione pulita e sicura, poter accedere ad adeguati controlli di salute per i suoi componenti, ecc.
- Nella progettazione sono inclusi interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, se ritenuti opportuni in relazione alla situazione dei componenti il nucleo familiare.

Bisogni complessi e quadro di analisi

Il Quadro di Analisi rappresenta il secondo passaggio della valutazione multidimensionale del bisogno.

Serve per approfondire la valutazione multidimensionale per quei nuclei familiari che presentano bisogni complessi. Consente di costruire con la famiglia un quadro di analisi approfondito.

NON è quindi rivolto a tutti i nuclei beneficiari, ma solo a quei beneficiari per i quali l'analisi preliminare ha rilevato la necessità di attivazione di un'equipe multidisciplinare per procedere ad una valutazione del bisogno più approfondita. Tale valutazione servirà a definire i contenuti del Patto per l'inclusione sociale, che sarà sottoscritto tra i servizi e i beneficiari.

Obiettivi

- Il Quadro di Analisi consiste in una **valutazione più accurata ed approfondita** dell'Analisi Preliminare, di cui sono acquisite le informazioni, ed è funzionale alla costruzione del Patto per l'inclusione sociale.
- Il Quadro di Analisi è specificatamente rivolto a supportare le attività delle equipe multidisciplinari nella identificazione dei bisogni e delle risorse dei nuclei familiari o dei singoli beneficiari del Reddito di Cittadinanza
- Consente all'equipe di costruire, insieme alla famiglia, una visione comune della situazione familiare attraverso l'adozione di un unico quadro di riferimento e di un linguaggio condiviso
- IL Quadro di Analisi costituisce soprattutto la base su cui fondare il **dialogo** tra operatori e famiglie

Equipe multidisciplinare

- L'equipe multidisciplinare è composta da un operatore del servizio sociale e da altri operatori identificati in base ai bisogni emersi in esito all'Analisi Preliminare
 - Ciascun territorio può organizzarsi diversamente per la composizione dell'Equipe Multidisciplinare e deve specificare a chi spetta il compito di definire la composizione dell'equipe in esito alla Analisi Preliminare.
 - La composizione dell'equipe varia in funzione delle caratteristiche, della situazione e dei bisogni del nucleo familiare. A titolo esemplificativo può comprendere le seguenti figure: operatori dei centri per l'impiego, operatori dei servizi sanitari e specialistici, operatori dei servizi socio-educativi e della prima infanzia, insegnanti, pediatri, mediatori culturali, ecc.

Equipe multidisciplinare

- All'interno di ogni equipe deve essere individuato un **case manager** (responsabile del caso)
 - Il responsabile del caso rappresenta la figura di riferimento della famiglia ed ha compiti di coordinamento dell'equipe, di raccolta delle informazioni e di compilazione della strumentazione
- La responsabilità del Patto per l'inclusione sociale prevista dal Reddito di Cittadinanza è *in primis* del servizio sociale, ma nell'equipe multidisciplinare la dimensione gerarchica passa in secondo piano a favore di una **dimensione di corresponsabilità**: gli apporti di ciascun professionista sono fondamentali per la definizione del progetto
- L'equipe si fonda sull'integrazione e l'interdisciplinarietà

Tempistiche

- Il Quadro di Analisi deve essere realizzato **DOPO l'Analisi Preliminare e PRIMA della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale** da redigersi (a regime) entro 20 giorni dalla conclusione dell'AP
- Il Quadro di Analisi deve quindi essere realizzato in tempi stretti, anche se può emergere la necessità di una sua **rivalutazione successiva** da definirsi nell'ambito degli incontri di verifica sull'attuazione del Patto.
- La definizione del Quadro di analisi è un **processo dinamico**, non statico, può essere approfondito in più di un colloquio e rivisto nel caso di cambiamenti della situazione o per l'emergere di nuovi elementi
- Prevede l'ascolto, l'osservazione, la condivisione degli elementi valutativi tra operatori e famiglie e la raccolta delle informazioni utili alla definizione del Patto per l'inclusione sociale

Le modalità

- La scheda del Quadro di analisi, unitamente agli strumenti di Analisi Preliminare e Patto per l'inclusione sociale, sarà disponibile in versione online, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (oltre che scaricabile in versione cartacea)
 - La Piattaforma online è messa a disposizione degli Ambiti territoriali e degli operatori sociali per semplificarne il lavoro di definizione del Patto e di accompagnamento del nucleo familiare
 - La raccolta delle informazioni per l'integrazione di quanto già rilevato con l'Analisi Preliminare può avvenire anche attraverso altri strumenti di maggiore dettaglio propri del servizio sociale professionale (es. diari di bordo, cartelle sociali, ecc.). L'essenziale è che siano comunque caricate sulla piattaforma le informazioni richieste dal Quadro di Analisi.
 - Sarà inoltre possibile stampare separatamente il Quadro di Analisi, al fine di condividere con il nucleo familiare le informazioni raccolte e far sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Esiti e progettazione

- Il principale esito del Quadro di Analisi è la raccolta di informazioni utili alla definizione del **Patto per l'inclusione sociale** complesso
- In funzione dell'intensità dei bisogni e delle risorse del nucleo familiare con riferimento alle varie dimensioni indagate sarà possibile definire gli elementi rilevanti sui cui focalizzare il successivo Patto, individuando gli impegni del nucleo ed i sostegni da attivare
- Il Quadro d'Analisi consentirà anche di determinare se si tratta di situazioni già conosciute, se è necessario inviare anche ad altro servizio e su quali priorità intervenire in particolare.

Il Patto per l'Inclusione Sociale

Gli obiettivi del **patto per l'inclusione sociale complesso** sono finalizzati a rispondere ad **un mix di bisogni** della famiglia e di uno o più dei suoi familiari, per i quali non è sufficiente il solo intervento del servizio sociale (es. condizione abitativa inadeguata e malsana, prolungato stato di disoccupazione del capofamiglia, onere di cura di un familiare convivente o scarsa frequenza scolastica del minore).

OBIETTIVI GENERALI E RISULTATI SPECIFICI

OBIETTIVI GENERALI

Migliorare la condizione abitativa

Sostenere la cura dei bambini e dei ragazzi

Migliorare la condizione occupazionale

Sostenere i carichi assistenziali



RISULTATI SPECIFICI

Curare l'abitazione (igiene, manutenzione e sicurezza, ecc.)

Garantire la frequenza scolastica del minore

Accedere a misure di attivazione lavorativa

Collaborare all'attivazione di interventi socio-sanitari integrati per il nonno convivente

Sostegni attivabili

interventi e prestazioni di natura sociale, attivati dal servizio sociale

interventi afferenti alle politiche del lavoro e alla formazione, attivati dai Centri per l'Impiego

interventi afferenti alle politiche sanitarie e socio-sanitarie, attivati dai servizi specialistici

interventi di altro tipo (es. culturale, sociale, aggregativo, volontariato) erogati in collaborazione con enti del terzo settore

Attivazione di servizi ed interventi

Il patto per l'inclusione sociale, in tutte le sue declinazioni (semplificato, complesso, di servizio specialistico) si basa sull'interazione tra il nucleo beneficiario del RdC e i servizi territoriali, attivati dagli operatori in base alle necessità e alle risorse della famiglia.

Infatti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, il patto prevede:

- impegni in capo ai beneficiari
- sostegni, ovvero la messa in campo di interventi e servizi presenti sul territorio, compreso l'orientamento verso benefici ed agevolazioni ed interventi specifici previste dalla legislazione nazionale e regionale.

L'individuazione dei sostegni deve essere sempre coerente, appropriata e proporzionale rispetto ai bisogni rilevati ed al patto concordato con il nucleo familiare.

Tipologia di interventi/servizi di inclusione sociale

- Gli interventi ed i servizi di inclusione sociale sono finalizzati a favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza.
- In tale ambito, sono da ricomprendere tutti gli interventi e servizi afferenti le molteplici dimensioni del proprio vivere, quali, ad esempio:
 - sociale
 - salute
 - ambiente
 - istruzione
 - abitazione
 - sicurezza
 - rispetto di sé
 - relazione e socializzazione

Gli interventi di inclusione sociale «minimi» previsti dal D. Lgs. 147/2017 e finanziabili dal Piano Povertà

I Servizi Sociali dei Comuni e/o dell'Ambito territoriale attivano, con i progetti di presa in carico, un sistema coordinato di interventi e servizi per l'inclusione attiva, partendo da quelli previsti dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 147/2017, e finanziabili dal Piano Povertà, quali:

- **tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione**, (di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)
- **sostegno socio-educativo** domiciliare o territoriale (incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare)
- **assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità** (assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria ; centri diurni di protezione sociale e socio-sanitari; interventi a supporto della domiciliarità, quali pasti e lavanderia, ecc.; centri diurni estivi; servizi estivi e conciliativi)
- sostegno alla **genitorialità** e servizio di **mediazione familiare**
- servizio di **mediazione culturale** (corsi di lingua italiana per immigrati /stranieri e servizi di mediazione culturale)
- servizio di **pronto intervento sociale** (telesoccorso e teleassistenza, distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario, emporio solidale, ecc.), **servizi per l'igiene personale** (docce per senza fissa dimora) e **di prossimità** (soluzioni di accoglienza abitativa temporanea)

Disponibilità partecipazione progetti utili a collettività

- Sulla base del profilo professionale del beneficiario, degli interessi e delle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego o presso i servizi sociali comunali, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque ***non inferiore*** al numero di otto ore settimanali, ***augmentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive con il consenso di entrambe le parti.***
- La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Il ruolo dei Comuni

I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti utili alla collettività e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario sono subordinati all'attivazione dei progetti.

L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai Comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Gli oneri

- Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, compresi
 - ❑ eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati
 - ❑ gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di utili alla collettività
 - ❑ gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti

si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo povertà , destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali (art. 7 del D. Lgs. 147/2017), con il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusionione.

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Le risorse di personale

Modifiche all'articolo 1, comma 200. della legge 205/2017

Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, (articolo 14, comma 27, lettera g), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della **metà delle risorse** ex art. 7, comma 3, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Il ruolo del terzo settore

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore attivi nel contrasto alla povertà.

L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al RdC dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

Sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione, in riferimento alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni o ad impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni

- decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale

- decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

- decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

Responsabilità

I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.

L'INPS, per il tramite delle piattaforme, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile.

Sospensioni

Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per artt. 270-bis (associazioni sovversive), 280 (attentato per finalità terroristiche o sovversione), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), 416-bis (associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico – mafioso), 422 (strage) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale, l'erogazione del beneficio è sospesa.

La sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.

Decadenza

- **È disposta la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare:**
 - non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
 - non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione
 - non aderisce ai progetti di utilità sociale, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
 - non accetta almeno una di tre offerte congrue o, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile;

Decadenza

- **È disposta la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare:**
 - ❑ non effettua le comunicazioni di variazione occupazionale ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
 - ❑ non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
 - ❑ venga trovato a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di variazione occupazionale
 - ❑ La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

Le piattaforme digitali

Due sono le piattaforme digitali dedicate al Rdc

una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego

l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), per il coordinamento dei Comuni.

Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali

Accesso: tramite SPID

Le piattaforme digitali

- Le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai Comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS.
- Quali le comunicazioni principali:
 - l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
 - le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;
 - l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno ai fini della verifica dell'eleggibilità
 - l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni
 - ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni

Le piattaforme digitali

Le piattaforme costituiscono uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale.

In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro per le seguenti funzioni:

comunicazione da parte dei servizi competenti dei Comuni ai Centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine della sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

condivisione tra i Comuni e i Centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati e quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;

coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;

condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, quando risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego o del servizio sociale originariamente non incluse nei Patti.

Incentivi per l'impresa

Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e **indeterminato/apprendistato*** soggetti beneficiari di Rdc è riconosciuto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità

Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc (nei 36 mesi successivi all'assunzione), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili

Ente Formazione

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale

Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc

Sgravi per Ente di Formazione

La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti

Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (escluso licenziamento giusta causa)

Incremento occupazionale

Le agevolazioni previste ai commi si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Rdc: assegno di ricollocazione

- Fino al 31.12.2021 al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario di Rdc tenuto alla sottoscrizione del patto per il lavoro, decorsi trenta giorni dalla liquidazione riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (Adr) graduato in funzione del grado di occupabilità da spendere presso i centri per l'impiego o presso i centri accreditati.
- **L'Adr fino al 31.12.2021 per i titolari di NASPI è sospeso.**
- I titolari devono scegliere entro trenta giorni il soggetto erogatore del servizio di assistenza anche attraverso i centri per l'impiego ed i patronati.

Rdc: assegno di ricollocazione

Il servizio alla ricollocazione prevede:

l'affidamento di un tutor, il programma di ricerca intensiva, lo svolgimento delle attività individuate dal tutor, l'accettazione dell'offerta congrua di lavoro, ecc.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del consiglio ANPAL